

L'amministrazione del Regno d'Italia in età napoleonica

Almanacco reale per l'anno bisestile MDCCCVIII

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 124-125.

Il Regno d'Italia è formato dal Novarese, dalla Lumellina, dai Distretti di Vigevano e di Pallanza, dalla Valtellina, dai Contadi di Chiavenna e di Bormio, dalla Provincia Comasca, dal Milanese, Pavese, Lodigiano, Cremonese e Mantovano, dal Reggiano, Correggiasco, Novellasse e Guastallese, dal Modanese, dal Mirandolese, dal Carpigiano, dalla Provincia del Frignano e da una gran parte di quella di Lunigiana, dalle Province di Ferrara, di Bologna e dell'Emilia, dal Bergamasco, dal Bresciano e Riviera di Salò, dal Cremasco, dal Veronese, dal Polesine di Rovigo, dal Vicentino, dal Padovano e dal Veneziano propriamente detto, dalla Provincia Trevigiana, dal Cadorino, Feltrino e Bellunese, dalla Provincia del Friuli, dall'Istria e dalla Dalmazia. Si divide in 21 Dipartimenti, i quali sono successivamente divisi in Distretti, ed i Distretti in Cantoni, eccetto quello dell'Adda che, a cagione delle sue particolari circostanze, viene solamente diviso in Cantoni. I capoluoghi del Dipartimento sono anche capoluogo del proprio distretto.

I suoi limiti, eccettuata la Dalmazia, vengono determinati all'*Est* dalla Gorizia Austriaca, dall'Isonzo e dal Mare Adriatico; al *Sud* dalla Catena degli Appennini che lo separano dallo Stato Pontificio, dall'Etruria, dallo Stato di Lucca; all'*Ovest* dello Stato di Parma e dall'Impero Francese; al *Nord* dalle Alpi Retiche e Noriche.

Il Regno d'Italia, non compresa la Dalmazia, contiene N. 45 città, 4135 comuni, una popolazione di 5.588.684 abitanti, con una superficie di miglia quadrate 69.505, decimali 3750. [...]

Tre sono i Collegi elettorali: de' Possidenti, cioè, dei Dotti, de' Commercianti. Il Collegio de' Possidenti era in origine composto di 300 cittadini scelti da tutti proprietarj del Regno, che

hanno in beni stabili una rendita annua non minore di lire 6000.

Il Collegio de' Dotti era composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini i più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e meccaniche, od anche fra i più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative.

Il Collegio de' Commercianti era composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per l'importanza del loro commercio.

Con Decreto di S. M. I. e R., 5 dicembre 1807, sono stati attribuiti ai dipartimenti ex-veneti di nuova aggregazione 320 Elettori, cioè 138 Possidenti, 91 Dotti, 91 Commercianti; cosicché la totalità dei membri dei Collegi elettorali del Regno è portata al numero di Possidenti 438, Dotti 291, e Commercianti 291.

Questi tre Collegi si radunano separatamente, ed in conseguenza di una convocazione del Re che indica il luogo della loro riunione per completarsi e nominare i membri del Corpo legislativo.

Il Collegio de' Possidenti e quello de' Commercianti in ogni sessione si completano da sé; quello dei Dotti in ogni sessione trasmette alla Censura una lista tripla, sulla quale essa rimpiazza i posti vacanti nel medesimo. La Censura è composta di nove membri del Collegio de' Possidenti, sei di quello dei Dotti, e sei di quello de' Commercianti scelti in ciascuna sessione del Collegio rispettivo. Il Presidente della Censura, ed i Presidenti dei tre Collegi sono nominati dal Re. Que' membri de' tre Collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in Collegio dipartimentale nel capoluogo, ed in seguito di una convocazione del Re.

Ogni Collegio dipartimentale è presieduto da un Presidente nominato dal Re, presenta i candidati pei Consigli generali di dipartimento, e pei Giudici di pace, ed il numero di candidati presentati è in triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

La pubblica Amministrazione dei Dipartimenti è confidata ai Prefetti. Essi sottopongono all'approvazione del Ministro dell'Interno le deliberazioni del Consiglio dipartimentale; approvano e sospendono quelle dei Consigli distrettuali e comunali. Sono assistiti da un Consiglio di Prefettura per la decisione delle questioni d'amministrazione, e vi presiedono. I Viceprefetti sono i delegati dei Prefetti per l'amministrazione dei Distretti. I Prefetti, i Viceprefetti, i Segretarj generali di Prefettura ed i Consiglieri di Prefettura sono nominati dal Re.

I Comuni sono amministrati dalle Municipalità composte di un Podestà e di sei savj in quelli di prima classe; di un Podestà e di quattro savj in quelli di seconda; di un sindaco e due anziani negli altri. I Podestà durano in carica tre anni e sono nominati dal Re. I sindaci un anno e sono nominati dai Prefetti. I savj ed anziani durano pure in carica un anno, e sono scelti dai rispettivi Consigli comunali, i primi fra i 100 maggiori stimati nei Comuni di prima classe, e fra i 30 in quelli di seconda; gli altri fra i 25 più notabili del Comune.

Consigli generali.

I Consigli generali sono composti di 40 membri ne' Dipartimenti più estesi, e di 30 negli altri. Le epoche delle loro adunanze sono determinate dal Re, e sono incaricati di esporre lo stato de' bisogni ed i reclami del Dipartimento, dirigendosi al Ministro dell'Interno. Gl'individui dei

Consigli generali sono nominati dal Re sulle triple presentate dai Collegi dipartimentali.

Consigli distrettuali.

I Consiglio distrettuale è composto di 11 Membri nominati dal Re, ed incaricati di fissare la sovrimposta del Distretto sulla proposizione del Viceprefetto. L'adunanza del medesimo in ciascun anno è fissata dal Governo.

Cancellieri del Censo.

In ogni Cantone esiste un Cancelliere del Censo che custodisce i libri censuarj; ha l'incarico della Coscrizione militare, e può fare le veci di segretario dei Comuni di terza classe, ove sia nominato.

Consigli comunali.

I Consigli comunali sono composti di 40 Membri nei Comuni di prima classe, di 30 in quelli di seconda, di 15 al più in quelli di terza. Si radunano ordinariamente due volte all'anno per rivedere i conti, fissare le spese e l'imposta del Comune; straordinariamente sopra ordine del Prefetto o Viceprefetto. Quelli di prima e seconda classe sono nominati dal Re; quelli di terza dal Prefetto.